

Robert Scheiber
contro
Consiglio delle Comunità europee

« Dipendente — Pensione di anzianità —
Cumulo con lo stipendio percepito in quanto agente dell'AEC —
Ripetizione dell'indebito »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 luglio 1990 430

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Pensioni — Divieto di cumulo con uno stipendio comunitario — Oggetto — Condizioni di applicazione — Iscrizione dello stipendio nel bilancio di una istituzione — Rapporto di lavoro tra il dipendente e l'istituzione — Condizione non necessaria (Statuto del personale, allegato VIII, art. 40, secondo comma)*
2. *Dipendenti — Pensioni — Divieto di cumulo con uno stipendio comunitario — Dipendente beneficiario di un provvedimento particolare di cessazione definitiva dal servizio — Clausola che autorizza il cumulo dell'indennità di cessazione definitiva dal servizio con redditi in seguito percepiti — Non applicabilità al cumulo di una pensione di anzianità e di uno stipendio comunitario (Statuto del personale, allegato VIII, art. 40, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 2530/72, art. 5, n. 3)*
3. *Dipendenti — Ripetizione dell'indebito — Presupposti — Irregolarità evidente del pagamento — Criteri (Statuto del personale, art. 85)*

1. Poiché il divieto del cumulo di una pensione con uno stipendio, sancito dall'art. 40 dell'allegato VIII dello Statuto, trova giustificazione nella necessità di salvaguardare le risorse delle Comunità, esso deve trovare applicazione ogniqualvolta

la pensione liquidata da una delle istituzioni comunitarie si cumuli con uno stipendio anch'esso a carico di una di queste. Perché il divieto di cumulo trovi applicazione basta che lo stipendio versato da un'istituzione venga integralmente fi-

nanziato mediante stanziamenti iscritti nello stato delle spese di una delle istituzioni di cui al bilancio generale delle Comunità europee mentre l'esistenza di un rapporto di lavoro tra il dipendente retribuito e l'istituzione che sopporta l'onere della retribuzione non costituisce in proposito una condizione per l'applicazione della summenzionata disposizione.

2. Le disposizioni del regolamento n. 2530/72, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei in particolare per la cessazione definitiva dal servizio di taluni dipendenti delle Comunità in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri, non contemplano deroghe al divieto di cumulo di una pensione d'anzianità e di uno stipendio comunitario sancito dall'art. 40, secondo comma, dell'allegato VIII dello Statuto. Un dipendente che ha fruito di un provvedimento di sfollamento in applicazione di detto regolamento non può quindi sostenere che, dato che l'art. 5, n. 3, del regolamento autorizza il cumulo dell'indennità di sfollamento con redditi professionali percepiti dopo lo sfollamento, detta disposizione va posta sullo stesso piano del menzionato divieto di cumulo per dedurre che egli può legittimamente cumulare la pensione di anzianità comunitaria con lo stipendio, imputato al bilancio di una istituzione comunitaria, da esso percepito in quanto delegato della Commissione presso l'Associazione europea per la cooperazione.
3. Non può ritenersi evidente, ai sensi dell'art. 85 dello Statuto, l'irregolarità dei pagamenti di una pensione d'anzianità non rilevata dall'interessato nonostante il grado elevato da esso ricoperto e la sua anzianità di servizio, mentre in ordine alla questione controversa hanno espresso pareri giuridici contraddittori due istituzioni comunitarie che dispongono di servizi in possesso di approfondite cognizioni nel campo del pagamento e della liquidazione di spettanze pensionistiche e non è stato dimostrato che l'interessato sia in possesso, per la sua formazione o per le sue attività, di particolari cognizioni in materia.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 luglio 1990 *

Nella causa T-111/89,

Robert Scheiber, ex dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente nell'isola Mauritius, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles

* Lingua processuale: il francese.